

**Proposta dell’Autorità per l’energia elettrica al fine dell’attuazione dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 73/07 come integrato e modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125.**

L’articolo 1, comma 5, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come integrato e modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125<sup>1</sup> (di seguito: legge n. 125/07), stabilisce che *“Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti e indicano le fonti informative disponibili sull’impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas”*.

Il presente documento reca, pertanto, le proposte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) in materia di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 125/07<sup>1</sup>.

**A. Informazioni sulla composizione del mix energetico, sull’impatto ambientale e sul risparmio energetico**

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, a decorrere dal 2009, le imprese di vendita sono tenute a rendere disponibili ai clienti finali, relativamente a ciascun anno del biennio precedente:
  - a) l’ammontare annuale di energia elettrica complessivamente venduta dall’impresa di vendita;
  - b) informazioni sulla composizione del mix energetico (mix di fonti primarie) annuale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta nei due anni precedenti;
  - c) informazioni circa l’impatto ambientale della produzione di cui alla precedente lettera b);
  - d) informazioni finalizzate al risparmio negli usi finali dell’energia elettrica.

**B. Informazioni sulla composizione del mix energetico**

1. Il mix energetico della produzione di energia elettrica deve essere differenziato tra fonti rinnovabili, gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, rifiuti (non biodegradabili), nucleare, altre fonti. La composizione del mix energetico di cui al paragrafo A, punto 1, lettera b), deve essere indicata in termini percentuali dell’ammontare di cui alla lettera a) del medesimo punto.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, relativamente all’anno solare precedente:
  - a) i produttori di energia elettrica sono tenuti, a trasmettere alla società Terna Spa (di seguito: Terna) secondo procedure stabilite dalla medesima Terna e verificate dall’Autorità, la totale energia elettrica immessa in rete indicando il mix di fonti primarie utilizzate ai fini della predetta produzione classificato secondo quanto indicato al precedente punto 1. La quota del predetto ammontare di energia elettrica che è prodotta da fonti rinnovabili deve essere previamente certificata dalla società Gestore dei servizi elettrici Spa (di seguito: GSE) tramite una procedura definita dal medesimo GSE e verificata dall’Autorità, che:

---

<sup>1</sup> Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2007.

- i. certifichi l'energia elettrica, espressa in kWh e per quantità non inferiori a 1 MWh, prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete da ciascun produttore e in ciascun anno solare (certificazione di origine);
- ii. consenta l'identificazione del soggetto produttore e della tipologia di fonte rinnovabile utilizzata per la produzione di energia elettrica a cui la certificazione di origine corrisponde;
- iii. consenta il trasferimento della certificazione di origine dai produttori ai venditori secondo principi di trasparenza e di tracciabilità dei predetti trasferimenti in maniera tale che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarità di un solo soggetto.

Ai fini della predetta certificazione, il GSE può avvalersi anche di procedure esistenti purché rispondenti ai criteri di cui ai precedenti punti da i. a iii.;

- b) i venditori sono tenuti a rendere disponibili al GSE, secondo procedure stabilite dal medesimo GSE e verificate dall'Autorità, i dati riguardanti:

- i. la totale energia elettrica venduta nell'anno di riferimento;
- ii. la totale energia elettrica corrispondente alle bande di energia elettrica prodotta nell'ambito del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: Cip6) di cui il venditore è risultato titolare;
- iii. la totale energia elettrica acquistata in Italia tramite contrattazione bilaterale da produttori indicando, per ciascun produttore, l'energia elettrica acquistata dal produttore;
- iv. la totale energia elettrica importata indicando:
  - la totale energia elettrica acquistata all'estero tramite contrattazione bilaterale da produttori esteri indicando, per ciascun produttore il mix di fonti primarie utilizzate da ciascun produttore o, in mancanza del predetto mix, il Paese in cui ha sede il produttore medesimo;
  - la totale energia elettrica acquistata all'estero tramite mercati organizzati indicando il paese sede di detto mercato.

3. Entro il 30 marzo di ciascun anno, relativamente all'anno solare precedente, sulla base di procedure verificate dall'Autorità:

- a) il GSE determina:
  - i. il mix di fonti primarie utilizzato per la produzione di energia elettrica nell'ambito del meccanismo di incentivazione Cip6;
  - ii. per ciascun produttore, il totale ammontare di certificazioni di origine di produzione da fonte rinnovabile cedute dal medesimo produttore a soggetti terzi come risultante dal sistema di certificazione di cui alla precedente punto 2, lettera a);
  - iii. per ciascun venditore, l'ammontare di energia elettrica corrispondente alle certificazioni di origine nella titolarità del medesimo venditore come risultante dal sistema di certificazione di cui alla precedente punto 2, lettera a);
  - iv. per ciascun venditore, l'ammontare di energia elettrica corrispondente alle garanzie di origine rilasciate in Paesi esteri e riconosciute dal medesimo GSE;
- b) Terna determina e pubblica una stima del mix di fonti primarie di ciascun Paese dell'Europa inclusi i Paesi non membri sulla base di informazioni di pubblico dominio, unitamente ad un rapporto esplicativo delle valutazioni effettuate;
- c) il GSE, in collaborazione con Terna, determina:
  - i. il mix residuale di ciascun produttore ottenuto dal mix iniziale del medesimo produttore una volta detratta la quantità complessiva di certificazioni di origine di cui alla precedente lettera a), punto ii.;
  - ii. il mix energetico residuale nazionale determinato sulla base della totale energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano (inclusa l'energia elettrica

importata attribuita alle diverse fonti primarie sulla base della stima della composizione media del parco di produzione europeo) una volta dedotti i complessivi ammontari di garanzie di origine estere riconosciute dal GSE e di certificazioni di origine cedute da produttori a venditori;

- d) successivamente alle determinazioni di cui alle precedenti lettere a), b), e c), il GSE determina e comunica a ciascun venditore il mix energetico di cui al precedente punto 1 attribuendo la quantità di energia elettrica:
- i. di cui alla precedente lettera a), punti iii. e iv., alle fonti rinnovabili;
  - ii. di cui al precedente punto 2, lettera b), punto ii., alle diverse fonti di cui al precedente punto 1, sulla base del mix predefinito della produzione Cip6 di cui alla precedente lettera a), punto i.;
  - iii. di cui al precedente punto 2, lettera b), punto iii., sulla base del mix residuale di ciascun produttore di cui alla precedente lettera c), punto i.;
  - iv. di cui al precedente punto 2, lettera b), punto iv., per la parte di:
    - acquisti bilaterali, alle diverse fonti in maniera proporzionale al mix di ciascun produttore;
    - acquisti in mercati organizzati e per la parte energia elettrica acquistata tramite accordi bilaterali per la quale non si dispone del mix del produttore, alle diverse fonti in maniera proporzionale al mix di ciascun Paese in cui ha sede il mercato organizzato o il predetto produttore.
- L'eventuale differenza tra l'energia elettrica corrispondente alle garanzie di origine e la risultante dell'attribuzione alla produzione da fonte rinnovabile deve essere ripartita tra le fonti diverse dalle fonti rinnovabili in maniera proporzionale al loro mix come ottenuto dall'attribuzione di cui agli ultimi due precedenti alinea;
- v. vendita residua, data dalla differenza tra la quantità di cui al precedente punto 2, lettera b), punto i., e la somma delle quantità attribuite alle diverse fonti sulla base delle disposizioni di cui ai precedenti punti da i. a iv., al mix nazionale residuo di cui alla precedente lettera c), punto ii..

4. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il GSE trasmette al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero della Tutela del territorio e del mare e all'Autorità un rapporto recante la raccolta delle informazioni di cui al precedente punto 3, lettera d).

**C. Informazioni sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica e sul risparmio energetico**

1. Il GSE individua e indica i principali riferimenti (documenti o siti *internet* di istituzioni qualificate) recanti informazioni sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica e informazioni utili per l'attuazione, da parte dei clienti finali, di azioni finalizzate al risparmio energetico. Detti riferimenti devono essere individuati in numero massimo di 3 per tipologia di informazione.
2. I venditori sono tenuti ad indicare ai propri clienti finali i riferimenti di cui al precedente punto 1, nonché eventuali ulteriori fonti informative quali, a titolo esemplificativo, siti *internet* e numeri verdi, indicanti informazioni ai clienti finali sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica e sulle possibili azioni che i medesimi clienti possono attuare al fine di conseguire risparmi negli usi finali di energia elettrica e gas.
3. I venditori sono altresì tenuti ad indicare la quota di energia elettrica annuale venduta derivante da produzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del

decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20. A tal fine, il GSE stabilisce procedure, verificate dall'Autorità, per il rilascio e il trasferimento da produttori a venditori di certificazioni di origine di energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 20/07 in materia di garanzie di origine di produzione da cogenerazione ad alto rendimento e dei medesimi principi, in quanto applicabili, di cui al precedente paragrafo B, punto 2, lettera a), punto i.

**D. Disposizioni transitorie per l'anno 2008 ai fini della determinazione del mix energetico relativo all'anno 2007**

1. Ai fini della determinazione del mix energetico relativo all'anno 2007:
  - a) entro il 31 maggio 2008, ciascun venditore è tenuto a trasmettere al GSE la totale energia elettrica venduta nell'anno 2007;
  - b) entro il 30 giugno 2008, il GSE, relativamente all'anno 2007:
    - i. determina per ciascun venditore l'ammontare complessivo di garanzie di origine di energia elettrica importata nella titolarità del medesimo venditore e riconosciute dal GSE;
    - ii. determina per ciascun venditore l'ammontare complessivo delle certificazioni di origine di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in Italia nella titolarità del medesimo venditore;
    - iii. in collaborazione con Terna, determina il mix energetico nazionale considerando la complessiva energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale, ivi inclusa l'energia elettrica importata (attribuita alle diverse fonti primarie sulla base della composizione media del parco di produzione europeo), al netto dei complessivi ammontari di garanzie di origine relative all'energia elettrica importata e di certificazioni di origine cedute da produttori a venditori mediante sistemi di certificazione esistenti purché riconosciuti dal GSE. A tal proposito, il GSE stabilisce procedure per la verifica dell'unicità dell'assegnazione della certificazione di origine all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell'anno 2007;
    - iv. determina e comunica a ciascun venditore il mix energetico di cui al precedente punto 1 attribuendo la quantità di energia elettrica
      - di cui ai precedenti punti i e ii alle fonti rinnovabili;
      - la differenza tra l'energia elettrica di cui alla precedente lettera a), al mix energetico di cui al precedente punto iii..L'attribuzione risultante alle fonti rinnovabili è la somma dell'attribuzione alle medesime fonti di cui ai due precedenti alinea.
2. Il GSE effettua le determinazioni di cui al precedente paragrafo C, relativamente all'anno 2007, entro il 31 maggio 2008.

**E. Invio delle informazioni ai clienti finali**

1. Le informazioni di cui al paragrafo A lettere da b) a d) devono essere riportate sui documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale uniformandosi allo schema di cui alla Tabella 1 e secondo modalità definite dall'Autorità.
2. Le stesse informazioni devono essere contenute nel materiale promozionale reso disponibile al cliente in fase pre-contrattuale e, nelle schede di confrontabilità consegnate ai soli clienti alimentati in bassa tensione al momento della sottoscrizione del contratto.

**Tabella 1**

A) Schema per le comunicazioni sui documenti di fatturazione di cui al punto E.1

<b>Composizione del mix energetico corrispondente all'energia elettrica venduta nei due anni precedenti</b>		
	Anno ( )	Anno ( )
Fonti primarie utilizzate	%	%
- Fonti rinnovabili		
- Carbone		
- Gas naturale		
- Prodotti petroliferi		
- Rifiuti non biodegradabili		
- Nucleare		
- Altre fonti		